

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

(N. 161-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE ROMAGNOLI CARETTONI Tullia)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con Protocollo ed Allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge propone la ratifica dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e lo Stato Spagnolo inteso a proteggere le indicazioni di provenienza, le denominazioni di origine e le denominazioni di determinati prodotti: un accordo che non si discosta dai molti accordi bilaterali già dall'Italia stipulati in tal senso.

Come detto nella relazione del Governo, simili accordi tendono a proteggere i pro-

dotti di pregio che traggono notorietà dal luogo di origine e provenienza, e quindi a combattere la concorrenza sleale ed impedire che il consumatore venga tratto in inganno circa la provenienza, l'origine e la natura del prodotto.

La Commissione, constatando la utilità dell'accordo e la sua conformità alla nostra disciplina (e lo stesso dicasi del Protocollo), ne raccomanda la ratifica e l'esecuzione.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con Protocollo ed Allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.